

02.

Vademecum del paziente oncologico



LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
SEZIONE DI GENOVA

prevenire è vivere

Sommario

01. Esenzione ticket per patologia oncologica (048)	04
02. Invalidità/handicap	05
03. Permessi e congedi lavorativi	06
04. Fasce di reperibilità	09
05. Assegno mensile	10
06. Indennità di accompagnamento	14
07. Pensione di inabilità	18
08. Indennità di frequenza	21
09. Rilascio autorizzazioni per trasporti programmati in ambulanza	25
10. Ufficio autorizzazioni protesi	27
11. Agevolazioni invalidi e portatori di handicap (parcheggi, trasporto pubblico)	30
12. Lavoratori autonomi e casse di previdenza	34
Tabella riassuntiva	35

01.

Esenzione ticket per patologia oncologica (048)

Per ottenere l'esenzione ticket per malattia oncologica, di cui al D.M. 329/99, l'assistito deve presentare agli Sportelli Anagrafe dell'Asl di appartenenza (/ ambulatori/servizi/cure primarie/item/799-anagrafe-sanitaria-sedi.html) una certificazione redatta da specialista di struttura pubblica attestante la patologia. Tale certificazione deve essere quindi rilasciata dalla struttura ospedaliera che ha preso in carico il paziente nel percorso di diagnosi e cura. **Al certificato dello specialista deve essere allegato il referto istologico attestante la patologia neoplastica.**

L'esenzione può essere altresì riconosciuta con la presentazione di:

- certificazioni rilasciate da commissioni mediche degli ospedali militari;
- copia della cartella clinica rilasciata da struttura ospedaliera pubblica;
- copia del verbale redatto ai fini del riconoscimento di invalidità;
- copia della cartella clinica rilasciata da istituti di ricovero accreditati operanti nell'ambito del SSN.

In tutti questi casi **la documentazione clinica deve essere sottoposta alla valutazione del medico del Distretto** (reperibile presso la propria anagrafe sanitaria). **All'assistito verrà rilasciato un tesserino con indicato il codice della patologia in esenzione.** I soggetti esenti per malattia cronica hanno diritto, oltre all'esenzione ticket sulle prestazioni elencate nel D.M. 329/99, all'esenzione ticket sui farmaci correlati alla patologia solo se titolari anche di un'esenzione per reddito (per farmaco correlato si intende quello che riporta in scheda tecnica l'indicazione della patologia in esenzione). N.B. Le prestazioni finalizzate alla diagnosi di malattia cronica ed invalidante non prevedono l'esenzione dalla partecipazione al costo.

02.

Invalidità/handicap

Per richiedere il riconoscimento di invalidità/handicap l'assistito deve richiedere il certificato attestante la patologia all'oncologo curante. In seguito dovrà recarsi dal medico di famiglia, il quale compilerà il certificato digitale sul sito dell'INPS. Il costo del certificato è eventuale e l'ammontare è a discrezione del medico curante. Qualora il paziente sia affetto da altre patologie invalidanti (certificate) il medico di famiglia dovrà tenerle in considerazione al momento della compilazione del certificato telematico. Il medico consegnerà al paziente la ricevuta di invio del certificato digitale contenente un numero di protocollo. A questo punto si può procedere all'inoltro della richiesta telematica di riconoscimento di invalidità/handicap ed eventualmente all'ottenimento dei diritti di cui alla Legge 104/92 con due modalità:

- online sul sito INPS se si possiede il pin;
- recandosi presso il patronato di riferimento.

Il numero di protocollo del certificato verrà abbinato alla pratica.

Secondo le tabelle ministeriali di valutazione sussistono tre percentuali di invalidità civile per patologia oncologica:

- **11% per neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale;**
- **70% per neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale;**
- **100% per neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica.**

N.B. L'inoltro di ogni pratica all'INPS è gratuito.

Se fatto tramite patronato, lo stesso può richiedere discrezionalmente un contributo al richiedente. **NUMERO VERDE INPS 803164 www.inps.it**

Permessi e congedi lavorativi

a) Legge 104/1992

Per poter accedere a permessi e congedi lavorativi è necessario aver il **riconoscimento dello stato di handicap** in situazione di gravità documentato dal verbale rilasciato dalla commissione medica Asl. I permessi ed i congedi danno diritto a brevi periodi di assenza dal lavoro e possono usufruirne tutti i lavoratori dipendenti. E' possibile usufruire dei permessi in due forme alternative:

- Due ore di permesso giornaliero;
- Tre giorni di permesso mensile.

I permessi sono indennizzati.

Dipendenti settore privato: occorre presentare la domanda telematicamente sul sito INPS e al datore di lavoro.

Dipendenti settore pubblico: occorre presentare la domanda solo alla amministrazione di appartenenza.

La legge 104/92 garantisce tre giorni lavorativi di permesso mensili anche ai familiari dei portatori di handicap(coniuge , parenti e affini entri il secondo grado o entro il terzo solo se il coniuge o i genitori sono deceduti o mancanti, abbiano più di 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti).

b) Congedo retribuito per cure agli invalidi

Il riconoscimento di una invalidità superiore al 50% dà diritto a 30 giorni/anno, anche non continuativi, di congedo retribuito per cure mediche connesse allo stato di invalidità. I giorni di congedo si sommano ai giorni di malattia previsti dai contratti di lavoro di categoria e non vanno computati ai fini del periodo di comportamento.

c) Congedo straordinario biennale retribuito

Il lavoratore dipendente, coniuge convivente (in mancanza di questo ai genitori, al figlio convivente, al fratello o alla sorella conviventi) ha diritto a un periodo di congedo straordinario retribuito continuativo o frazionato fino a un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa.

d) Congedo biennale non retribuito

Il lavoratore ha diritto a un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, per gravi e documentati motivi familiari fino ad un massimo di due anni durante i quali conserva il posto di lavoro, ma non può svolgere alcuna attività lavorativa. Per richiedere il congedo straordinario bisogna essere lavoratori dipendenti privati (anche part-time). La persona per la quale si chiede il congedo straordinario deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/92, riconosciuta dalla competente commissione medica integrata ASL/INPS, ma non deve essere ricoverata a tempo pieno (per le intere 24 ore) presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurino assistenza sanitaria continuativa.

Non è possibile richiedere il congedo straordinario durante il ricovero a tempo pieno della persona disabile da assistere (circolare INPS 3 dicembre 2010 n. 155), fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge (circolare INPS 6 marzo 2012 n. 32):

- interruzione del ricovero a tempo pieno del disabile per effettuare visite e terapie appositamente certificate;

04.

Fasce di reperibilità

- ricovero a tempo pieno di un disabile in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
- ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale sia richiesta dai sanitari della struttura la presenza della persona che presta assistenza.

In caso di patologie oncologiche, la certificazione provvisoria è valida dopo 15 giorni dalla domanda presentata alla commissione medica integrata e avrà efficacia fino all'accertamento definitivo.

Come fare domanda

La domanda si presenta online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti da datori di lavoro privati, per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Le patologie di cui al punto a) devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.

Per beneficiare dell'esclusione dall'obbligo di reperibilità, l'invalidità di cui al punto b) deve aver generato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67 %.

Assegno mensile

L'assegno mensile è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%) e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

L'assegno spetta agli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 67 anni, con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74 e il 99%, che soddisfino i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

Decorrenza e durata

Ai fini del riconoscimento della prestazione economica, il cittadino deve chiedere il riconoscimento dei requisiti sanitari inoltrando la domanda mediante il servizio denominato Invalidità civile - Invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari. Accertato il possesso dei requisiti sanitari e amministrativi previsti la prestazione economica, viene corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie.

Quanto spetta

Per l'anno 2019 l'importo dell'assegno è di 285,66 euro e viene corrisposto per 13 mensilità. Il limite di reddito personale annuo per il 2018 è pari a 4.906,72 euro. Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell'anno in corso dichiarati dall'interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell'anno

solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.

In condizioni particolari di reddito, l'importo dell'assegno può essere incrementato su base mensile secondo quanto stabilito dalla legge (cd. maggiorazione sociale).

La concessione dell'assegno mensile è legata al possesso dei seguenti requisiti:

- riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 99%;
- stato di bisogno economico, ovvero il reddito non deve superare i limiti personali stabiliti annualmente ;
- età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi;
- cittadinanza italiana;
- iscrizione all'anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari;
- titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari -legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
- non svolgimento di attività lavorativa (salvo casi particolari);
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

Hanno diritto all'assegno mensile di assistenza gli invalidi a cui sia stata riconosciuta un'infermità fisica o mentale tale da provocare una riduzione delle capacità di lavoro, con percentuale pari o superiore al 74% fino al 99%

L'assegno mensile è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità. L'interessato può optare per il trattamento economico più favorevole, tenendo presente che la rinuncia all'uno o all'altro è irrevocabile per l'INPS. Unica eccezione

è rappresentata dai titolari di rendita INAIL per i quali l'opzione non comporta una rinuncia al diritto, ma la sospensione dell'erogazione della prestazione.

L'assegno mensile è incompatibile con le pensioni dirette di invalidità (erogate a qualsiasi titolo dall'Assicurazione Generale Obbligatoria e da altri Enti ai lavoratori dipendenti e autonomi) e con le pensioni dirette di invalidità per causa di guerra, di lavoro (INAIL) o di servizio (quindi anche con le rendite INAIL). È data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.

Se la situazione di incompatibilità si manifesta dopo la concessione dell'assegno mensile, l'invalido ha l'obbligo di comunicarlo all'INPS entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento con il quale gli viene riconosciuto da parte di un altro ente il trattamento pensionistico di invalidità incompatibile.

Quando fare domanda

Per ottenere la prestazione è necessario il riconoscimento della minorazione previo accertamento medico legale e rilascio del verbale sanitario.

A tal fine, è necessario acquisire dal medico di base il certificato medico introduttivo con il codice allegato, da inserire nella domanda di Accertamento sanitario che deve essere inoltrata all'Inps attraverso il servizio Invalidità civile - Procedure per l'accertamento del requisito sanitario (InvCiv2010).

L'iter di riconoscimento si conclude con l'invio da parte dell'INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all'indirizzo PEC (se fornito dall'utente) e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.

Ricevuto il verbale con il riconoscimento della minorazione, il cittadino deve presen-

tare il modello AP70 utilizzando il servizio Invalidità civile - Invio dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche.

Sia per l'invio della domanda di Accertamento sanitario sia per la verifica dei requisiti socio-economici (modulo AP70), il cittadino può utilizzare autonomamente i servizi online del portale INPS, accedendovi con codice fiscale e PIN o SPID. In alternativa, si può fare domanda tramite gli enti di patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Una volta ottenuto il certificato medico introduttivo e il codice allegato, la domanda si presenta online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare domanda tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

Con l'eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore degli invalidi civili totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

Spetta ai cittadini per i quali è stata accertata la totale inabilità (100%) residenti in forma stabile in Italia, indipendentemente dal reddito personale annuo e dall'età.

Come funziona

Ai fini del riconoscimento della prestazione economica, il cittadino deve chiedere il riconoscimento dei requisiti sanitari inoltrando la domanda mediante il servizio denominato "Invalidità civile - Invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari". Accertato il possesso dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, la prestazione economica viene corrisposta per 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell'invalidità civile inviato dall'Istituto. Il pagamento dell'indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni.

Per il 2019 l'importo dell'indennità è di 517,84 euro.

Incompatibilità

L'indennità di accompagnamento è incompatibile con le prestazioni simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

Compatibilità

L'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma, e con la titolarità di una patente speciale.

L'indennità di accompagnamento è inoltre compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità, con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).

L'indennità è riconosciuta a chi:

- è stato riconosciuto totalmente inabile (100%) per minorazioni fisiche o psichiche;
- è impossibilitato a deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure a compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua;
- è cittadino italiano;
- è cittadino straniero comunitario iscritto all'anagrafe del comune di residenza;
- è cittadino straniero extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno (articolo 41 Testo unico immigrazione);
- ha residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

Ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età, viene automaticamente riconosciuta la pensione di inabilità riservata ai maggiorenni totalmente inabili. Per i neo diciottenni rimane l'obbligo di presentare il modulo AP70.

Quando fare domanda

Per ottenere la prestazione è necessario il riconoscimento della minorazione, previo accertamento medico legale e rilascio del verbale sanitario.

A tal fine, è necessario acquisire dal medico di base il certificato medico introduttivo con il codice allegato, da inserire nella domanda di accertamento sanitario che deve essere inoltrata all'INPS attraverso il servizio "Invalidità civile - Procedure per l'accertamento del requisito sanitario (InvCiv2010)".

L'iter di riconoscimento si conclude con l'invio da parte dell'INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all'indirizzo PEC, se fornito dall'utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.

Ricevuto il verbale con il riconoscimento della minorazione, il cittadino deve presentare il modulo AP70 utilizzando il servizio Invalidità civile - Invio dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche.

Sia per l'invio della domanda di accertamento sanitario sia per la verifica dei requisiti socio-economici (modulo AP70), il cittadino può utilizzare autonomamente i servizi online del portale INPS, accedendovi con codice fiscale e PIN o SPID. In alternativa, si può fare domanda tramite gli enti di patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Per i minori titolari di indennità di accompagnamento al compimento della maggiore età, la prestazione riservata agli adulti spetta senza necessità di presentare domanda amministrativa e senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari.

Come fare domanda

Una volta ottenuto il certificato medico introduttivo e il codice allegato, la domanda si presenta online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare domanda tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

Con l'eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Pensione di inabilità

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), e che si trovano in stato di bisogno economico.

Il beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge e sono residenti in forma stabile in Italia.

Ai fini del riconoscimento della prestazione economica, il cittadino deve chiedere il riconoscimento dei requisiti sanitari inoltrando la domanda mediante il servizio denominato "Invalidità civile - Invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari". Accertato il possesso dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, la prestazione economica viene corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie.

Per l'anno 2019 l'importo della pensione è di 285,66 euro e viene corrisposto per 13 mensilità.

Il limite di reddito personale annuo per il 2018 è pari a 16.814,34 euro.

Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell'anno in corso dichiarati dall'interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell'anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.

La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata da un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).

Al compimento dell'età anagrafica per il diritto all'assegno sociale (per il 2018 pari

a 66 anni e 7 mesi), l'importo della pensione di inabilità civile viene adeguato all'importo dell'assegno sociale e non è più possibile sottoporre il soggetto alla verifica della sussistenza dei requisiti sanitari.

L'indennità può essere richiesta da chi:

- è stato riconosciuto totalmente e permanentemente inabile;
- è in stato di bisogno economico;
- ha un'età compresa tra i 18 e i 67 anni;
- è cittadino straniero comunitario iscritto all'anagrafe del comune di residenza;
- è cittadino straniero extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno, anche se privo di permesso di soggiorno CE di lungo periodo (articolo 41 del Testo unico sull'immigrazione);
- ha residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

Per avere diritto alla pensione è necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge. La pensione spetta anche se l'invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.

La pensione di inabilità è compatibile con le prestazioni erogate a titolo di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, e con gli altri trattamenti pensionistici diretti come gli assegni ordinari d'invalidità, pensioni di inabilità.

La pensione è compatibile con l'eventuale attività lavorativa.

Per ottenere la prestazione è necessario il riconoscimento della minorazione, previo accertamento medico legale e rilascio del verbale sanitario.

A tal fine, è necessario acquisire dal medico di base il certificato medico introduttivo con il codice allegato, da inserire nella domanda di accertamento sanitario che deve essere inoltrata all'INPS attraverso il servizio "Invalidità civile - Procedure per

Indennità di frequenza

l'accertamento del requisito sanitario (InvCiv2010)".

L'iter di riconoscimento si conclude con l'invio da parte dell'INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all'indirizzo PEC, se fornito dall'utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.

Ricevuto il verbale con il riconoscimento della minorazione, il cittadino deve presentare il modulo AP70 utilizzando il servizio Invalidità civile - Invio dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche.

Sia per l'invio della domanda di accertamento sanitario che per la verifica dei requisiti socio-economici (modulo AP70), il cittadino può utilizzare autonomamente i servizi online del portale INPS, accedendovi con codice fiscale e PIN o SPID. In alternativa, si può fare domanda tramite gli enti di patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Una volta ottenuto il certificato medico introduttivo e il codice allegato, la domanda si presenta online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare domanda tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

L'iter di riconoscimento si conclude con l'invio da parte dell'INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all'indirizzo PEC, se fornito dall'utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.

Con l'eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

L'indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, finalizzata all'inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età.

Il beneficio spetta ai cittadini minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

Ai fini del riconoscimento della prestazione economica, il cittadino deve chiedere il riconoscimento dei requisiti sanitari inoltrando la domanda mediante il servizio denominato "Invalidità civile - Invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari". Accertato il possesso dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, la prestazione economica viene corrisposta fino a un massimo di 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento terapeutico-riabilitativo.

L'indennità viene corrisposta per tutta la durata della frequenza (fino a un massimo di 12 mensilità). Per il 2019 l'importo è di 285,66 euro mensili.

Il limite di reddito personale annuo per il 2018 è pari a 4.906,72 euro.

Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell'anno in corso dichiarati dall'interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell'anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.

La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).

L'indennità di frequenza spetta a chi:

- ha meno di 18 anni;
- ha avuto, a seguito di accertamento sanitario, il riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età oppure della perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz;
- frequenta in maniera continua o periodica centri ambulatoriali, centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;
- frequenta scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
- frequenta centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti;
- si trova in stato di bisogno economico;
- è cittadino italiano;
- è cittadino straniero comunitario iscritto all'anagrafe del comune di residenza;
- è cittadino straniero extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno con validità annuale (articolo 41, Testo Unico immigrazione);
- ha residenza stabile e abituale sul territorio dello stato.

L'indennità di frequenza è incompatibile con:

- qualsiasi forma di ricovero;

- l'indennità di accompagnamento in erogazione o della quale i minori abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti o ciechi civili assoluti;
- la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
- l'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.

È ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

Ogni anno i titolari di indennità mensile di frequenza devono inviare all'INPS (tramite il loro tutore) una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.

Per ottenere la prestazione è necessario il riconoscimento della minorazione previo accertamento medico-legale e rilascio del verbale sanitario.

A tal fine, è necessario acquisire dal medico di base il certificato medico introduttivo con il codice allegato, da inserire nella domanda di accertamento sanitario che deve essere inoltrata all'INPS attraverso il servizio "Invalidità civile - Procedure per l'accertamento del requisito sanitario (InvCiv2010)".

L'iter di riconoscimento si conclude con l'invio da parte dell'INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all'indirizzo PEC, se fornito dall'utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.

Ricevuto il verbale con il riconoscimento della minorazione, il cittadino deve presentare il modulo AP70 utilizzando il servizio "Invalidità civile - Invio dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche".

Sia per l'invio della domanda di accertamento sanitario che per la verifica dei requisiti socio-economici (modulo AP70), il cittadino può utilizzare autonomamente i servizi online del portale INPS, accedendovi con codice fiscale e PIN o SPID. In alter-

Rilascio autorizzazioni per trasporti programmati in ambulanza

nativa si può fare domanda tramite gli enti di patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

I minori titolari di indennità di frequenza, entro i sei mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età, possono presentare domanda ai sensi della Legge 114 del 2014 per il riconoscimento delle prestazioni economiche spettanti ai maggiorenni. Non è obbligatorio presentare il certificato medico.

L'INPS procede alla liquidazione in via provvisoria delle prestazioni economiche spettanti al compimento dei 18 anni. La prestazione potrà essere confermata solamente dopo l'esito positivo del successivo accertamento sanitario e della presentazione del modello AP70 per la verifica dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.

Una volta ottenuto il certificato medico introduttivo e il codice allegato, la domanda si presenta online all'INPS attraverso il servizio dedicato e accedendo all'area riservata con il codice PIN del minore.

In alternativa si può fare domanda tramite enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS) usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda per il riconoscimento delle indennità spettanti ai maggiorenni può essere presentata online all'INPS dagli utenti muniti di PIN oppure tramite gli enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Con l'eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Il paziente impossibilitato a deambulare che rientra nella casistica prevista dalla DGR n. 441 del 26/04/2007 può usufruire, previa richiesta medica, del trasporto in ambulanza dal domicilio al presidio di cura e viceversa.

I Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta possono richiedere alla ASL, attraverso il ricettario regionale, apponendo la diagnosi clinica, l'autorizzazione al trasporto di pazienti dal domicilio alla struttura di ricovero pubblica o accreditata, convenzionata/contrattualizzata ovvero dal domicilio alla struttura pubblica o accreditata, convenzionata/contrattualizzata per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali previste dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) o follow-up di patologie croniche di cui al DM 329/99.

Possono usufruire, previa richiesta medica, del trasporto in ambulanza dal domicilio al presidio di cura e viceversa:

- a) ultrasessantacinquenni in condizioni di permanente o temporanea non deambulabilità;
- b) assistiti con qualsiasi tipo di invalidità accertata di grado superiore al 67% in condizioni di temporanea non deambulabilità;
- c) pazienti con patologie oncologiche che necessitano di eseguire cicli terapeutici di chemioterapia o radioterapia (per questi pazienti è necessaria la certificazione della necessità del trasporto sanitario redatto dal Medico del Centro Oncologico);
- d) pazienti in possesso di esenzione per patologia oncologica in condizioni di permanente o temporanea non deambulabilità;
- e) particolari casi di gravi situazioni invalidanti determinanti la temporanea o permanente non deambulabilità, non comprese nei casi succitati, su motivata pro-

10.

Ufficio autorizzazione protesi

posta del medico di medicina generale e comunque autorizzato dal medico ASL.

L'assistito munito di richiesta medica redatta su ricettario regionale si deve recare dal Medico Funzionario del Distretto territorialmente competente per l'autorizzazione preventiva al trasporto.

Il medico, valutata la congruità della prescrizione, appone l'autorizzazione mediante timbro e firma e la riconsegna all'utente. All'atto del trasporto l'assistito consegnerà la richiesta autorizzata al personale della P.A. che effettua il trasporto.

Può ricevere Ausili:

- chi ha già ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile da parte dell'apposita commissione medica;
- chi è già stato sottoposto alla visita medico-legale dalla quale risulta una patologia che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo ed è ancora in attesa di ottenere il verbale di invalidità civile;
- chi è minore e necessita di interventi di prevenzione, cura e riabilitazione di una invalidità permanente;
- chi è in condizioni particolari di disabilità riconosciuta dall'attuale normativa.

È necessario presentare:

- prescrizione sull'apposito modulo redatta dallo specialista di struttura pubblica o accreditata
- fotocopia del certificato di Invalidità civile o fotocopia della domanda già presentata e protocollata con un certificato medico attestante la patologia presentata;
- accertamento delle minorazioni civili (http://www.asl3.liguria.it/servizi/12_med_legale/020801.htm).

L'ufficio protesi competente autorizza la fornitura dei presidi prescritti e li fornisce:

- direttamente (tramite ditte aggiudicatrici di gara d'appalto e punti di distribuzione farmaceutica);
- indirettamente (tramite Ditte convenzionate con ASL3).

Per gli ausili per tracheotomia ai laringectomizzati e tracheotomizzati e gli ausili per stomie agli ileo-colostomizzati e urostomizzati, come stabilito dall'art. 2 comma 1 lettera d) del Decreto del Ministero della Sanità del 31/5/2001 n. 321 ("Modifica del regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale"), occorre la sola presentazione di certificazione medica.

SEDI:

Distretto 8

Genova Voltri - Via Camozzini, 15 - tel. 010 849 9054 / 9074 / 8631 fax 010 849 8741
Orario di apertura al pubblico: da martedì a giovedì (8.30 - 13.30)
Orario di ricevimento istanze per pannoloni: martedì (14.30 - 16.30), giovedì (10.00 - 12.00)

Rossiglione - c/o ex Ospedale

Orario di apertura al pubblico: 2° e 4° lunedì (09.00 - 11.00)
Ufficio autorizzazioni protesi - asl3 Liguria

Distretto 9

Genova Sestri P. - Via Soliman, 7 (Palazzo della Salute Ex Manifattura Tabacchi)
tel. 010 849 7971 / 7969 fax 010 849 7975
e-mail: protesi.viasoliman@asl3.liguria.it (mailto:protesi.viasoliman@asl3.liguria.it)
Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì (8.00 - 13.00)
Orario ricevimento per ausili incontinenza: martedì (13.30 - 17.00)
Genova Sampierdarena - Via Operai, 80 (zona Fiumara)
tel. 010 849 7294 / 7129 / 7132 fax 010 849 7353
e-mail: protesi.fiumara@asl3.liguria.it (mailto:protesi.fiumara@asl3.liguria.it)
Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì (8.00 - 13.00)
Orario ricevimento per ausili incontinenza: mercoledì (8.00 - 10.30) e venerdì (14.00 - 16.00) - dal 3 giugno il venerdì (13.00-15.00)

Distretto 10

Genova Bolzaneto - via Bonghi, 6 - tel. 010 849 9469 - fax 010 7455 278
e-mail: protesi.viabonghi@asl3.liguria.it (mailto:protesi.viabonghi@asl3.liguria.it)
Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì (8.30 - 13.15)
Orario di ricevimento istanze per pannoloni: martedì (8.30 - 12.30)

Distretto 11

Genova Centro - via Assarotti, 35 - tel. 010 849 6099 / 6098 / 6880 - fax 010 849 4522
e-mail: protesi.viaassarotti@asl3.liguria.it (mailto:protesi.viaassarotti@asl3.liguria.it)
Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì (8.15 - 13.00)
Orario di ricevimento istanze per pannoloni: giovedì (8.30 - 12.00)

Distretto 12

Genova Marassi S. Fruttuoso - Via Archimede, 30
tel. 010 849 4087 / 4918 / 4920 / 4939 fax 010849 4922
e-mail: protesi.viaarchimede@asl3.liguria.it (mailto:protesi.viaarchimede@asl3.liguria.it)
Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì (8.15 - 13.00)
Orario di ricevimento istanze per pannoloni: lunedì (10.00 - 12.30) - giovedì (14.00 - 16.30)

Genova Struppa - Via Struppa, 150 - tel. 010 849 5856 / 5858 / 5875 / 5881 fax 010 849 5857
e-mail: protesi.viastruppa@asl3.liguria.it (mailto:protesi.viastruppa@asl3.liguria.it)
Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì (8.15 - 13.00)
Orario di ricevimento istanze per pannoloni: martedì (9.00 - 12.30)

Distretto 13

Genova Quarto - Via Bainsizza, 42 - tel. 010 849 5624 - 010 849 6431 fax 010849 6451
e-mail: protesi.viabainsizza@asl3.liguria.it (mailto:protesi.viabainsizza@asl3.liguria.it)
Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì (8.30 - 13.00)
Orario di ricevimento istanze per pannoloni: venerdì (9.00 - 12.00)

11.

Agevolazioni invalidi e portatori di handicap (parcheggi, trasporto pubblico)

AMT

Hanno diritto alle agevolazioni:

- Mutilati ed invalidi al 100% del lavoro e per cause di servizio (MU/L, MU/S).
Queste categorie hanno diritto ad un abbonamento annuale a € 155 senza necessità di presentare dichiarazione ISEE.
- Invalidi civili dal 67% al 100% (IC/M)
- Persone sorde (PS)
- Mutilati ed invalidi dal 30% al 99% del lavoro e per cause di servizio (ML/M, MS/M)
- Ex deportati civili (DE/M)

Queste categorie hanno diritto ad abbonamenti mensili o annuali agevolati con tariffe che variano in base all'indice ISEE posseduto; in particolare con:

- ISEE inferiore o uguale a € 10.000 - Abbonamento Mensile € 20 oppure Abbonamento Annuale € 200
- da € 10.001 a € 15.000 (estremi compresi) - Abbonamento Mensile € 26 oppure Abbonamento Annuale € 260
- da € 15.001 a € 22.000 (estremi compresi) - Abbonamento Mensile € 30 oppure Abbonamento Annuale € 300

Per avere le agevolazioni è necessario essere residenti nel Comune di Genova. Gli abbonamenti agevolati vengono emessi presso le biglietterie AMT (Via D'Annunzio 8, Via Bobbio 250r, Via Avio 9r). Sul sito www.amt.genova.it è disponibile la modulistica.

Trenitalia

La Carta Blu viene rilasciata solo ai titolari di indennità di accompagnamento. Può essere richiesta gratuitamente presso gli Uffici Assistenza o le biglietterie di Stazione. Per informazioni: www.trenitalia.it, Call center 063000 o presso lo sportello informativo della stazione.

Contrassegno di libera circolazione e sosta

Il malato di cancro in terapia ha diritto al contrassegno di libera circolazione e sosta che consente:

- Libero transito nelle ZTL e nella zone pedonali;
- Sosta nei parcheggi riservati ai disabili (strisce gialle) o in mancanza di questi sosta gratuita nei parcheggi a pagamento (strisce blu).

Il contrassegno è nominativo e valido solo quando l'auto è a servizio del malato. Per la richiesta del rilascio del contrassegno bisogna rivolgersi alla Polizia Municipale del comune di residenza compilando l'apposito modulo e allegando un certificato medico-legale che attesti la grave difficoltà motoria o in alternativa allegando il verbale di accertamento di invalidità della commissione medica della Asl (validato dall'Inps). Il permesso disabili spetta solamente a persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione, previo specifico accertamento sanitario.

Il contrassegno, denominato C.U.D.E, è strettamente personale, non legato ad un veicolo, dunque non è rilasciabile a soggetti giuridici diversi; Il contrassegno va esposto in originale sul parabrezza anteriore del veicolo quando il disabile è alla

guida o è a bordo del veicolo accompagnato da terzi.

Restano invariate le facilitazioni, a cui hanno diritto i titolari del contrassegno, ai sensi della normativa vigente:

- parcheggio negli stalli riservati per i veicoli al servizio delle persone disabili;
- transito e la sosta nelle zone a traffico limitato ricordandosi di registrare la targa (art 11/4^ D.P.R. 24/07/1996 N.503);
- transito nei percorsi nelle corsie e strade preferenziali destinate ai mezzi pubblici dove transitano anche i taxi (Art. 11 D.P.R. 24/07/1996 n. 503 ricordandosi di registrare la targa, vedi sito www.amt.genova.it);
- deroga all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se il veicolo è lasciato in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
- La sosta in tutti i parcheggi a pagamento in concessione alla Genova Parcheggi Spa (disciplinare della sosta a pagamento su suolo pubblico approvato con D.G.C n° 163/2014).

Destinatari e modalità

- A chi serve: ai cittadini che ai sensi del D.P.R. 495/92 abbiano capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta ed ai non vedenti (D.P.R. 503/96). Il contrassegno é strettamente personale, non é vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.
- Quando serve: durante gli spostamenti del disabile con autoveicolo, anche accompagnato. Il contrassegno non può essere utilizzato da soggetti diversi dal titolare.

- Quanto dura: se l'invalidità é permanente dura 5 anni, altrimenti é pari alla durata del periodo di invalidità attestata dalla certificazione dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, tranne i casi di invalidità temporanea la cui durata é pari al periodo di sensibile deambulazione ridotta.
- Come si fa per ottenerlo: bisogna compilare la domanda (vedi sezione modulistica) carta d'identità in corso di validità, e certificato legale rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale competente per zona attestante la deambulazione sensibilmente ridotta. Per il rinnovo vale la stessa procedura ma in questo caso se il contrassegno in scadenza ha la durata di cinque anni il certificato può essere quello del medico di famiglia (utilizzando modello C4) che attesti il perdurare delle condizioni invalidanti. È possibile presentare in sostituzione del certificato dell'Asl, quello della commissione medico-legale dove risulta attestato lo stato di invalidità e quindi la deambulazione sensibilmente ridotta.

Lavoratori autonomi e casse di previdenza

I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (artigiani, commercianti, etc..), se costretti temporaneamente a sospendere l'attività lavorativa a causa della patologia e delle terapie, hanno diritto all'indennità di malattia (circa due mesi all'anno) ed eventualmente all'indennità di degenza ospedaliera. Per i liberi professionisti iscritti alle rispettive casse previdenziali, il regolamento di ciascuna cassa può prevedere diverse forme di assistenza economica diretta o indiretta (ad esempio sospensione o rateizzazione dei contributi previdenziali, erogazione di provvidenze assistenziali straordinarie per eventi di malattia gravi che impediscono in tutto o in parte, per un certo periodo di tempo, lo svolgimento dell'attività professionale).

Esenzione ticket per patologia oncologica (048) protesi e ausili	<p>Il malato di cancro ha diritto all'esenzione del pagamento del ticket per farmaci, visite ed esami per la cura del tumore.</p> <p>Il SSN fornisce gratuitamente ausili e protesi ai malati che ne hanno diritto.</p>
Invalità/ handicap	<p>La procedura per la presentazione della domanda di accertamento dello stato di invalidità ed handicap è gratuita e si articola in due fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. certificato medico digitale tramite il medico certificatore 2. compilazione della domanda. <p>Fare presente al medico di spuntare la casella corrispondente alla definizione di malattia neoplastica per accelerare la procedura.</p> <p>Il medico certificatore è il medico di Medicina Generale o l'oncologo.</p>

<p>Permessi e congedi lavorativi</p>	<p>Il malato e il familiare che lo assiste hanno diritto a usufruire di periodi di congedo dal lavoro.</p> <p>Il malato di cancro ha diritto a lavorare part time durante le cure per poi tornare al tempo pieno quando si sentirà di farlo.</p> <p>Il periodo di comporta è l'arco di tempo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore malato.</p> <p>Il lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap in situazione di gravità ha diritto al congedo straordinario retribuito per due anni.</p> <p>La contribuzione figurativa permette al lavoratore impossibilitato a svolgere la propria attività di lavoro per un determinato periodo di percepire contributi figurativi fittizi che possono essere accreditati di ufficio o su domanda del lavoratore.</p>
---	---

<p>Fasce di reperibilità'</p>	<p>Il lavoratore è escluso dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità se affetto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. da patologie gravi che richiedono terapie salvavita; 2. da stati patologici sottesi o connessi alla condizione di invalidità riconosciuta. <p>Il medico certificatore in sede di compilazione del certificato telematico dovrà vidimare l'opzione sottesa.</p>
<p>Rilascio autorizzazioni per trasporti programmati in ambulanza</p>	<p>Il paziente impossibilitato a deambulare che rientra nella casistica prevista dalla DGR n. 441 del 26/04/2007 può usufruire, previa richiesta regionale del medico di Medicina Generale vidimata dal medico Funzionario del Distratto Sanitario, del trasporto in ambulanza dal domicilio al presidio di cura e viceversa.</p>
<p>Agevolazioni invalidi e portatori di handicap (parcheggi, trasporto pubblico)</p>	<p>Il malato di cancro in terapia (a cui sia stata riconosciuto lo stato di invalidità/handicap) ha diritto al contrassegno di libera circolazione e sosta.</p> <p>Per il trasporto pubblico sono previste riduzioni in base al reddito e allo stato di handicap.</p>

Lavoratori autonomi e casse di previdenza	I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (commercianti e artigiani) hanno diritto all'indennità di malattia (circa 2 mesi/anno) ed eventualmente all'indennità di degenza ospedaliera. Per i liberi professionisti iscritti alle rispettive casse previdenziali, ciascuna cassa può prevedere forme diverse di sostegno e assistenza diretta o indiretta.
--	---

% DI RIDUZIONE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA	BENEFICI RICONOSCIUTI
DAL 34%	Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale.
DAL 46%	Iscrizione agli elenchi provinciali del lavoro per il collocamento obbligatorio. L'iscrizione va richiesta dal lavoratore disoccupato, allegando il verbale dell'invalidità e di disabilità.
DAL 50%	Congedo per cure, non superiore ai 30 gg all'anno, su richiesta del lavoratore invalido ed autorizzato dal medico convenzionata o dalla ASL.
DAL 66%	Esonero dalle tasse universitarie.
DAL 67%	Esenzione ticket per prestazioni sanitarie(visite-esami) erogate dal SSN.
DAL 74%	Assegno di invalidità civile mensile di 285,66 € (anno 2019) per 13 mesi. Per ricevere l'assegno: a) Non si deve superare reddito annuo personale di 4.906,72 €; b) Si deve essere inoccupati o occupati saltuariamente o in cooperative sociali. NB: incompatibile con qualsiasi pensione.
DAL 75%	Solo per lavoratori dipendenti: maggiorazione contributiva figurativa (ai fini pensionistici) pari a 2 mesi l'anno di effettivo lavoro fino a un massimo di 60 mensilità.



LILT Lega Italiana Lotta contro i Tumori - Sezione di Genova
Via B. Bosco 31/10, 16121 Genova Tel +39.010.2530160 -
info@legatumori.genova.it - www.legatumori.genova.it
Codice Fiscale: 95041690108
IBAN IT41P050340142400000022390